



Regolamento per l'utilizzo del logo «tradizioni viventi» (versione del 1° ottobre 2012)

Introduzione

Il marchio figurativo e verbale «tradizioni viventi» è stato realizzato nel quadro dell'attuazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (di seguito: Convenzione). L'obiettivo della Convenzione consiste principalmente nel sensibilizzare il grande pubblico alle tradizioni viventi, nell'aumentare il riconoscimento degli enti promotori e nel migliorare le condizioni quadro per la pratica e la mediazione. Il marchio figurativo e verbale «tradizioni viventi» può sostenere il raggiungimento di questi obiettivi.

Il marchio figurativo e verbale protetto «tradizioni viventi» (di seguito: logo) è di proprietà dell'Ufficio federale della cultura. Per garantire un utilizzo unitario e trasparente viene emanato il presente Regolamento. L'Ufficio federale della cultura si riserva esplicitamente il diritto di modificarlo in qualsiasi momento.

Principi

- 1) L'Ufficio federale della cultura (UFC) utilizza il logo nel quadro della compilazione della Lista delle tradizioni viventi in Svizzera (di seguito: Lista), avviata nel 2010, e degli elementi che vi figurano (di seguito: tradizioni viventi).
- 2) Il logo può essere utilizzato gratuitamente da terzi per informare e comunicare in merito al patrimonio culturale immateriale o alle tradizioni viventi, segnatamente da:
 - enti che promuovono il patrimonio culturale immateriale o persone associate che coltivano le tradizioni viventi;
 - servizi cantonali addetti alla cultura e la Commissione svizzera per l'UNESCO;
 - Svizzera Turismo e organizzazioni regionali del turismo.
- 3) L'utilizzo del logo da parte di terzi deve avvenire ai sensi della Convenzione ed essere direttamente legato, in termini di contenuti, a una o più tradizioni viventi o alla Lista.
- 4) Il logo non deve essere utilizzato a scopi principalmente commerciali.
- 5) Non sussiste alcun diritto all'utilizzo del logo.

Diritti di utilizzo

- 6) L'UFC concede i diritti di utilizzo del logo sulla base di una richiesta motivata scritta (modulo Richiesta di utilizzo del logo «tradizioni viventi») e su indicazione della persona responsabile.
- 7) Inoltrando una richiesta i richiedenti riconoscono il presente Regolamento e s'impegnano a informare l'UFC entro 30 giorni su eventuali cambiamenti di indirizzo e sostituzioni delle persone responsabili.
- 8) L'utilizzo del logo è limitato fino all'eventuale pubblicazione di una Lista aggiornata. Se una tradizione vivente è stralciata dalla Lista, l'autorizzazione a utilizzare il logo scade automaticamente. Se la tradizione rimane nella Lista dopo l'aggiornamento, il logo può essere utilizzato senza rinnovare la richiesta.

Logo «tradizioni viventi»

9) Le caratteristiche grafiche del logo «tradizioni viventi» sono le seguenti:

Lebendige traditionen
traditions vivantes
tradizioni viventi
tradiziuns vivas



- 10) Per il suo utilizzo occorre servirsi del file trasmesso dall'UFC. Il logo non può essere utilizzato in una forma modificata. In linea di principio deve essere riprodotto in bianco e nero; l'utilizzo in altri colori presuppone il consenso scritto dell'UFC.
- 11) Al momento del suo utilizzo, il logo deve essere direttamente collegato alle denominazioni delle tradizioni viventi che figurano nella Lista.

Utilizzo illecito

- 12) L'UFC può negare l'utilizzo del logo in qualsiasi momento e senza indicarne la ragione.
- 13) Se la parte in questione non obbedisce all'intimazione, l'UFC si riserva di intraprendere passi giuridici.

Disposizioni finali

- 14) Il presente Regolamento è applicabile dal 1° ottobre 2012.
- 15) L'UFC lo verifica costantemente e si riserva il diritto di modificarlo unilateralmente in qualsiasi momento se lo ritiene necessario.
- 16) Gli adeguamenti e il Regolamento aggiornato sono pubblicati su www.bak.admin.ch. Gli utenti del logo sono tenuti ad informarsi su eventuali modifiche e ad adeguare, entro sei mesi, il loro utilizzo al Regolamento aggiornato.